

COSA DEVI FARE QUANDO IL TUO VIAGGIARE IN AUTOCARAVAN È OSTACOLATO E/O IMPEDITO.

di Angelo Siri

Nel 2014 vi sono ancora enti locali che istituiscono sbarre, segnali stradali illegittimi e perfino tasse d'ingresso che limitano la circolazione e sosta delle autocaravan. Provvedimenti che pregiudicano anzitutto la serenità, perché le emozioni di una giornata in autocaravan smorzate dai divieti o da un'intimazione di un agente non possono essere restituite. Provvedimenti che incidono sul diritto di circolare liberamente e che creano oneri a carico dell'utente e delle Pubbliche Amministrazioni: sanzioni amministrative, ricorsi prefettizi, impugnative giurisdizionali... Da anni, l'obiettivo dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti è quello di tutelare l'interesse generale degli utenti in autocaravan.

A tale scopo, le risorse associative sono impiegate in attività volte a rimuovere la segnaletica o le sbarre *anticamper*. Il nostro impegno è sempre quello di evitare aggravii ai cittadini e alle Istituzioni chiedendo all'ente proprietario della strada di annullare in autotutela il provvedimento istitutivo della limitazione o presentando istanze di modifica della segnaletica. Solo in caso di diniego, ci troviamo costretti a inviare diffide o ricorsi nei riguardi degli enti proprietari della strada che si ostinano a mantenere in vigore provvedimenti illegittimi. Questi interventi, a beneficio di tutti i camperisti, NON comportano l'incarico dell'Associazione di presentare opposizione alle singole sanzioni. In caso di sanzione, sarà il singolo camperista che dovrà scegliere se pagare o presentare opposizione a proprie spese.

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti lo tutelerà, investendo le proprie risorse per mettere in campo tutte quelle azioni volte a far rimuovere i segnali in base ai quali è stato sanzionato, senza alcun costo per il camperista. Per quanto sopra, il compito del camperista è quello di documentare e coinvolgere l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti attraverso le sottostanti azioni da attivare anche nei casi elencati nella pagina seguente:

- scattare fotografie dell'area nel suo complesso, della segnaletica orizzontale, della segnaletica verticale (fronte/retro) e delle eventuali sbarre;
- nominare le fotografie con nome del Comune, via o piazza, data (anno, mese e giorno), oggetto fotografato (es. divieto di sosta, parcheggio, sbarra) e numero progressivo riferito allo stesso oggetto fotografato (così, per esempio: Firenze_viaRoma_2014-12-19_sbarra1);
- descrivere dettagliatamente i luoghi e specificare la percezione della segnaletica orizzontale e verticale. Se possibile, reperire il provvedimento che ha istituito la limitazione, magari a seguito di una ricerca sul sito internet e sull'albo pretorio dell'ente proprietario della strada;
- inviare descrizione, fotografie e documenti per email a: info@coordinamentocamperisti.it

VI CONTESTANO SUBITO LA VIOLAZIONE?

1. Evitate discussioni con l'agente accertatore circa la legittimità della sanzione e ogni ulteriore questione.

L'organo di polizia stradale non è responsabile della limitazione alla circolazione stradale ed è tenuto a compiere l'attività di accertamento e contestazione.

2. Per gli stessi motivi, non recatevi presso il Comando di Polizia.
3. NON rilasciate dichiarazioni da inserire sul verbale. Se si intende contestare il verbale occorre sempre un ricorso formale, pertanto effettuare delle dichiarazioni è superfluo. Anzi, dichiarare a verbale può anche essere rischioso per l'utente della strada che in una tale situazione (non certo piacevole) potrebbe lasciarsi andare a sfoghi (ingiustificati) contro l'agente accertatore. Se poi l'utente, vista la vastità e complessità della normativa, chiede che siano inserite una serie di considerazioni ma si vede rispondere che il verbale non può contenere tali considerazioni per mancanza di righe, si creano solo presupposti per discussioni da evitare.
4. NON firmate il verbale. L'operazione è superflua visto che la mancata firma non comporta alcunché.

L'ORGANO DI POLIZIA STRADALE VI INTIMA DI ALLONTANARE L'AUTOCARAVAN

Vista la gravità del provvedimento, la mancanza di una segnaletica e la delicatezza della situazione, specie in presenza di minori che si possono sentire traumatizzati, non potendo accertare se l'ordine di allontanamento sia legittimo, si consiglia quanto segue:

SE L'ORGANO DI POLIZIA STRADALE VERBALIZZA L'ALLONTANAMENTO

1. Evitate discussioni con l'agente accertatore circa la legittimità dell'ordine e ogni ulteriore questione. Quindi procedete a spostare l'autocaravan in una zona limitrofa.
2. Per gli stessi motivi, non recatevi presso il Comando di Polizia.
3. Verificate che nel verbale siano annotati gli estremi del provvedimento istitutivo dell'ordine di allontanamento. In caso contrario si rinvia alle istruzioni di cui al capitolo successivo.
4. NON rilasciate dichiarazioni da inserire sul verbale. Se si intende contestare il verbale occorre sempre un formale ricorso, pertanto effettuare delle dichiarazioni è superfluo. Anzi, dichiarare a verbale può anche essere rischioso per l'utente della strada che in una tale situazione (non certo piacevole) potrebbe lasciarsi andare a sfoghi (ingiustificati) contro l'agente accertatore. Se poi l'utente, vista la vastità e complessità della normativa, chiede che siano inserite una serie di considerazioni ma si vede rispondere che il verbale non può contenere tali considerazioni per mancanza di righe, si creano solo presupposti per discussioni da evitare.
5. NON firmate il verbale. L'operazione è superflua visto che la mancata firma non comporta alcunché.

SE L'ORGANO DI POLIZIA STRADALE NON VERBALIZZA L'ORDINE DI ALLONTANAMENTO

1. NON attivate discussioni con l'agente circa la legittimità del suo ordine ma procedete a spostare l'autocaravan in una zona limitrofa.
2. Se NON vi è rilasciato un verbale, vista la gravità del provvedimento e la mancanza di segnaletica, fatevi raggiungere da una persona che possa farvi da testimone e chiedete cortesemente di ripetere l'ordine di allontanamento. Chiedete altresì gli estremi del provvedimento istitutivo dell'ordine di allontanamento (es. ordinanza n.prot.... del...). In alternativa registrate quanto vi è ordinato e comunicato precisando anche il numero di matricola dell'agente.
3. In caso di mancata risposta circa gli estremi dell'ordine di allontanamento, chiamate il 112 o il 113, comunicate i fatti avvenuti e chiedete se esiste un provvedimento che prevede l'ordine di allontanamento in quell'area oppure se ci sono operazioni di polizia in corso che giustifichino un ordine di allontanamento. Solo in caso di risposte negative chiedete l'invio di una pattuglia per accertare la legittimità dell'ordine di allontanamento.

AI CAMPERISTI IL COMPITO DI

- **SEGNALARE** inviando a info@incamper.org le foto scattate anche con il cellulare e nel testo del messaggio scrivere l'esatta ubicazione.
- **INFORMARE** gli altri camperisti in merito alle azioni quotidiane messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per la loro libertà di circolazione e sosta, raccogliendo e trasmettendo a info@incamper.org i loro dati (*indirizzo completo, targa autocaravan, email*), in modo che si possa inviar loro in omaggio un numero della rivista. Azione importante perché l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti (www.coordinamentocamperisti.it) è sempre in azione per far rispettare la legge. Infatti, siamo gli unici a combattere, investendo notevoli risorse, i sindaci *anticamper*, nonché alcuni funzionari delle Prefetture e Giudici di Pace che, pur pagati dai cittadini, sono incapaci di fare il loro dovere e/o, peggio, subiscono un condizionamento ambientale nel territorio dove vivono. Rammenta loro che il problema dei sindaci *anticamper* sarà sempre attuale finché solo il 7% ritiene utile iscriversi all'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, mentre il 93% non capisce che occorre essere in tanti (è l'unione che fa la forza) per svolgere un'insistente ed efficace azione preventiva atta a evitare che siano varati provvedimenti vessatori. Non si deve lasciare che sia solo il 7% dei camperisti a sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie a ottenere la rimozione dei divieti e sbarre *anticamper*. Inoltre, ai camperisti che s'incontrano, è importante far presente che sbagliano se contano sul fatto che a loro non è ancora capitato d'imbattersi in divieti e/o contravvenzioni, perché ogni giorno arrivano all'Associazione richieste di interventi proprio da quei camperisti (lenti nell'associarsi ma rapidi nel chiedere aiuto via email) perché ci sono sbattuti contro. Fai presente loro che i 35 euro annui versati per associarsi (circa 0,10 euro al giorno), se inviati da pochi equipaggi, non basterebbero nemmeno per acquisire, analizzare e intervenire per far revocare anche una sola ordinanza *anticamper*.
Quindi, non solo la loro partecipazione è importante, ma l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti potrà essere ancor più efficace se solo ogni iscritto riuscisse a far associare un camperista appartenente a quel 93%. Infine, è sempre utile far notare che la quota associativa di 35 euro (un terzo di un solo rifornimento di carburante) è oltretutto ampiamente recuperabile grazie agli sconti e promozioni riservati agli associati.
- **SOLLECITARE** via email il governo e i parlamentari a varare una legge che preveda l'immediato sanzionamento del sindaco e/o dipendente pubblico che adotta un provvedimento illegittimo. Vista la crisi economica e la necessità d'investire le risorse nello sviluppo, l'Italia ha urgente bisogno di una legge che consenta di agire direttamente nei confronti della persona che abbia adottato un provvedimento illegittimo. Tali pubblici amministratori e/o dipendenti pubblici devono essere personalmente sanzionati al pari del cittadino che viola quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.

COME SOSTARE O PARCHEGGIARE

I Comportamenti vietati

1. Sostare invadendo gli spazi contigui al proprio stallo di sosta è sanzionabile ai sensi dell'articolo 157, comma 5, del Codice della Strada. Ci sono comuni che non contravvenzionano quando si fuoriesce per lunghezza comprendendo che uno deve poter parcheggiare. Altri comuni studiano stalli e fanno disegnare stalli di sosta corti, cioè anticamper. Segnalateci queste situazioni, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti interverrà come sempre.
2. Sostare sul marciapiede oppure su parte del marciapiede è sanzionabile ai sensi dell'articolo 158, comma 1, lettera h, del Codice della Strada.
3. L'utilizzo di stabilizzatori retrattili oppure di cunei sotto le ruote è sanzionabile ai sensi dell'articolo 185, comma 2, del Codice della Strada.
4. Occupare lo spazio esterno alla sagoma del veicolo è sanzionabile.
5. Sostare con le porte, gradini o finestre aperte, creando pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, è sanzionabile ai sensi dell'articolo 157, comma 7, del Codice della Strada.
6. Lo scarico delle acque reflue chiare e luride non effettuato in un impianto igienico sanitario è sanzionabile sia ai sensi dell'articolo 185, comma 4 del Codice della Strada sia ai sensi del regolamento comunale.
7. Le saracinesche degli scarichi acque reflue aperti durante il viaggio e/o la sosta, comportano responsabilità civili e penali.

Informazioni sul Codice della Strada

1. Nei luoghi ove è permesso, in assenza di indicazioni è consentito sostare a tempo indeterminato. Tuttavia il gestore della strada, ai sensi dell'articolo 6 o 7 del Codice della Strada, può vietare la sosta e/o parcheggio per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendolo noto non meno di 48 ore prima con i prescritti segnali ed eventualmente con altri mezzi appropriati.
2. Sostare sulla carreggiata i cui margini sono evidenziati da una striscia continua – in mancanza di uno stallo di sosta – è sanzionabile ai sensi dell'articolo 40, comma 10, lettera a, del Codice della Strada.
3. Sostare con motore acceso è sanzionabile ai sensi dell'articolo 157, comma 2, del Codice della Strada.
4. Sostare non rispettando i dettami dell'articolo 185 del Codice della Strada è sanzionabile sia ai sensi dell'articolo 185 del Codice della Strada sia ai sensi del regolamento comunale.
5. Nei parcheggi, l'erogazione dei servizi utili alle autocaravan quali lo scarico delle acque reflue chiare e luride, il carico dell'acqua potabile, la ricarica elettrica delle batterie deve svolgersi in apposita piazzola. L'erogazione di detti servizi deve intendersi per il tempo necessario alla somministrazione degli stessi. In caso contrario è sanzionabile.

I comportamenti consigliati

1. Posizionare il veicolo in modo da poter ripartire agevolmente.
2. Durante la sosta gli scarichi delle acque reflue e dell'acqua potabile devono essere chiusi: controllare ogni giorno che non siano soggetti a perdite o sgocciolamenti.
3. L'eliminazione dei rifiuti solidi deve essere effettuata negli appositi cassonetti.
4. L'uso abitativo dell'autocaravan deve avvenire con la minor esposizione possibile di quanto avviene all'interno: in particolare si devono evitare i rumori molesti.
5. Gli animali domestici devono essere custoditi in modo da evitare disturbi e imbrattamenti.
6. In ogni circostanza è imperativo ricordarsi che la libertà di ciascuno finisce dove inizia quella degli altri. Adeguate a tale principio di vita il vostro comportamento.

GLI IMPIANTI IGIENICO-SANITARI NEI CAMPEGGI

LA LEGGE - Articolo 378.

Regolamento di Attuazione del Codice della Strada

Impianti di smaltimento igienico-sanitario

La realizzazione degli impianti igienico-sanitari, destinati ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan, è obbligatoria lungo le strade e autostrade unicamente nelle aree di servizio dotate di impianti di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica, ed aventi una superficie complessiva non inferiore a 10.000 metri quadrati, nonché nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan.

Gli impianti igienico-sanitari sono realizzati nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- l'ente proprietario o concessionario della strada o dell'autostrada, il proprietario o gestore delle aree di cui al comma 1, deve inoltrare al comune competente per territorio apposita domanda per la costruzione degli impianti igienico-sanitari, nel rispetto della disciplina urbanistica;
- l'impianto igienico-sanitario deve essere allacciato alle reti acquedottistiche e fognarie pubbliche, ove esistenti, ovvero private, nel rispetto delle autorizzazioni e dei requisiti richiesti dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e dalle disposizioni regionali. Gli impianti di depurazione delle aree di servizio dotate di impianto di ristorazione, ovvero di officine di assistenza meccanica e dei campeggi, devono essere di capacità adeguata per ricevere e depurare, in linea con le normative vigenti, le acque raccolte negli impianti interni delle autocaravan, nelle quantità prevedibili in relazione al numero delle piazzole di sosta per autocaravan, ed a quello dei possibili transiti, dei medesimi autoveicoli. Qualora non risulti tecnicamente ed economicamente praticabile una soluzione depurativa autonoma, è necessario prevedere impianti di ricezione a tenuta, con svuotamento periodico tramite autobotti e conferimento da idoneo impianto di trattamento, secondo la disciplina in materia di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/82 e successive modificazioni;
- per gli impianti da realizzare nel territorio ricadente in parchi nazionali o regionali o aree naturali protette deve essere acquisita l'autorizzazione dell'ente titolare del demanio naturalistico;
- l'area dove è installato l'impianto igienico-sanitario, è dimensionata in modo da poter consentire agevolmente lo scarico contemporaneo di almeno due autoveicoli ed è provvista di rampe di accesso e di uscita nel caso di installazione esterna aree di servizio o di sosta;
- la legge regionale disciplina ulteriori caratteristiche dell'impianto.
- La gestione e la manutenzione dell'impianto igienico-sanitario può essere affidata in concessione ad impresa specializzata o al soggetto gestore dell'area naturale protetta nel cui comprensorio ricade l'impianto.
- Il concessionario è tenuto a rilasciare polizza fidejussoria per la copertura di qualsiasi ragionevole danno civile ed ambientale che possa essere causato dall'impianto o dai veicoli che vi accedono.
- Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale.
- I proprietari o gestori di campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito. Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284.
- Ogni area dove è realizzato un impianto igienico-sanitario è indicata, a cura dell'ente gestore, dall'apposito segnale stradale (fig. II.377). Il simbolo dello stesso segnale in formato ridotto (fig. II.179) può essere impiegato in forma di inserto su segnali di indicazione.

CAMPEGGI IN VIOLAZIONE DI LEGGE

Sono molte le segnalazioni che l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti riceve da parte di associati proprietari di autocaravan ai quali è stato negato l'accesso agli impianti di smaltimento igienico-sanitario di uno dei campeggi d'Italia. Secondo i gestori di simili strutture ricettive, il servizio sarebbe riservato agli utenti che soggiornano con esclusione dunque delle autocaravan semplicemente in transito. È bene sapere che simile trattamento non trova alcuna giustificazione normativa.

Rileva a tal proposito l'articolo 378 comma 6 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) come modificato dall'articolo 214 del D.P.R. n. 610/1996, il quale stabilisce che: "I proprietari o gestori dei campeggi o delle aree attrezzate con gli impianti igienico-sanitari sono obbligati a fornire il servizio di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan anche in transito.

Le tariffe per tale servizio sono quelle liberamente determinate dai singoli operatori, che sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284". Il campeggio che non consente all'autocaravan in transito di servirsi dell'impianto di smaltimento igienico-sanitario viola dunque l'articolo 378 comma 6 del D.P.R. n. 495/1992 e come tale è passibile di sanzione ex articolo 146 del Codice della Strada. In ordine all'ulteriore questione delle tariffe applicate per l'accesso agli impianti, è possibile accertarne la regolarità con segnalazione alla regione e alla provincia competente.

In base all'articolo 1 della legge n. 284/1991, la struttura ricettiva deve periodicamente e preventivamente comunicare alla regione i prezzi che intende applicare per il soggiorno e per tutti gli altri servizi offerti. Il D.Lgs. n. 135/2011 (Testo Unico sul turismo) e le leggi regionali sul turismo impegnano altresì la provincia nell'attività di vigilanza in ordine ai servizi offerti e alle tariffe applicate dalle strutture ricettive. Proponiamo di seguito un semplice modulo per segnalare la vostra esperienza, autorizzando altresì l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a sottoporre la segnalazione che invierete alle istituzioni competenti.

QUANDO IL GESTORE DI UN CAMPEGGIO SI RIFIUTA DI FARVI FRUIRE DELL'IMPIANTO PER IL CARICO/SCARICO DELLE ACQUE REFLUE E/O IL CARICO ACQUA POTABILE PERCHÉ NON SOGGIORNATE NEL CAMPEGGIO, UTILIZZARE IL PRESENTE FACSIMILE

IMPORTANTE: Scattate sempre con il cellulare delle foto panoramiche a testimonianza che eravate presenti in quel giorno e ora, inviandocene insieme al modulo.

Inviare a: Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
scegliendo tra le seguenti modalità:

per posta: via San Niccolò 21 -50125 Firenze

per email: info@coordinamentocamperisti.it

per telefax: 055 2346925

...I... sottoscritt.....
residente a
in via

SEGNALA CHE

in data raggiungevo il campeggio
sito nel Comune di (.....),
in via
per usufruire dell'impianto di smaltimento igienico-sanitario.

Alla reception ero ricevuto da
che mi dichiarava quanto segue:
per accedere all'impianto è necessario:
- soggiornare nel campeggio per almeno n. giorni;
- pagare la tariffa di euro.

Chiedo a tal punto di parlare con il Direttore del campeggio, il quale

era assente;

si rifiutava di ricevermi;

dichiarava che per accedere all'impianto di smaltimento igienico-sanitario,
era necessario:

soggiornare nel campeggio per almeno n. giorni;

dichiarava che per accedere all'impianto di smaltimento igienico-sanitario
era necessario:

pagare la tariffa di euro.

Tutto ciò premesso, AUTORIZZO l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a inoltrare in mio nome e conto le istanze che riterrà opportune per dare rilievo alla presente segnalazione.
Ai sensi del D.lgs. 196/03 acconsento espressamente al trattamento dei miei dati personali per i fini consentiti dalla legge.

Luogo e data

In fede

apporre firma leggibile

STAZIONI DI SERVIZIO CHE RIFIUTANO DI EROGARE IL RIFORNIMENTO GPL

Ciclicamente ci segnalano che alcuni addetti alle Stazioni di Servizio rifiutano il rifornimento GPL, non è una novità ma sono in pochi. Infatti, per nostra esperienza (tra l'altro anch'io possiedo un'autocaravan con serbatoio fisso GPL tipo ICOM) basta spostarsi di alcuni chilometri e il rifornimento avviene senza problemi. In ogni caso, è utile inviarci i dati precisi della stazione di servizio e inviarci una email a info@incamper.org in modo da consentirci di intervenire come Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti. Importante: scattate sempre con il cellulare delle foto panoramiche a testimonianza che eravate presenti in quel giorno e ora, precisando chi vi ha rifiutato il rifornimento e alla cassa chiedete chi è il gestore e i suoi dati, completando così il messaggio che ci invierete.

La normativa prevede che il GPL si può utilizzare sia per l'autotrazione sia per gli usi interni all'autocaravan; quindi, gli addetti alle stazioni di servizio che rifiutano il rifornimento, se ci vengono segnalati in modo ben dettagliato, attiveranno un nostro intervento interministeriale e presso i gestori della stazione di servizio stessa.

Vale ricordare che nel DLG 128/2006 articolo 12, al comma 4, e articolo 18, al comma 5, sono citate esclusivamente e inequivocabilmente solo le bombole. Il testo aggiornato al 2014 del DPR 340/2003 che disciplina e norma installazione e uso dei distributori stradali di GPL al Titolo II, sub 15 norme di esercizio e sub 15.3 fra le prescrizioni di sicurezza che devono seguire gli addetti, è scritto: ... rispettare e far rispettare il divieto assoluto di rifornire recipienti mobili (bombole, bottiglie, eccetera).

Nello stesso DPR 340 è più volte citato che i serbatoi da riempire devono rispondere alle direttive sulla sicurezza dettate dalla regolamentazione ECE R 67/01 esattamente come i serbatoi a doppia camera ICOM specifici per uso servizi e qualsiasi altro bonbolone da autotrazione, e questo senza mai nel corpo del DPR citare differenze sulla destinazione d'uso del gas.

In ultimo: non esistono impedimenti fiscali atteso che tasse e accise, come riportato sul sito di 'agenzia delle dogane' aggiornato al gennaio 2015, sono superiori sul gas da autotrazione rispetto a quello domestico (267,77 euro contro 189,94 euro ogni mille kg di gas). Per quanto detto, i serbatoi a doppia camera omologati sono perfettamente a norma per essere ricaricati presso i distributori stradali di GPL e il paventare, da parte degli addetti al rifornimento GPL, qualora fossero sorpresi mentre riforniscono, un sanzionamento a loro carico da parte della Guardia di Finanza, è solo una scusa per non perdere tempo per un rifornimento da pochi euro.